



Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su [www.dirittofederale.admin.ch](http://www.dirittofederale.admin.ch) è quella determinante.  
<https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/raccolta-ufficiale.html>

## **Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)**

### **Modifica del 1° luglio 2020**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 2 e 3<sup>ter</sup>*

<sup>2</sup>I genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa per occuparsi della custodia dei figli non hanno diritto all'indennità durante le vacanze scolastiche, salvo se la custodia avrebbe dovuto essere assunta da una persona particolarmente a rischio ai sensi dell'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020<sup>2</sup> o da un servizio messo a disposizione dalla scuola.

<sup>3ter</sup>Hanno diritto all'indennità anche le persone di cui all'articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982<sup>3</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) che lavorano nel settore ricreativo, se adempiono le condizioni di reddito di cui all'articolo 3<sup>bis</sup> e sono assicurate obbligatoriamente all'AVS.

*Art. 3 cpv. 3 e 3<sup>bis</sup>*

<sup>3</sup>Il diritto si estingue con la revoca dei provvedimenti adottati conformemente agli articoli 7, 35 e 40 LEp<sup>4</sup>. Per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoversi 3 e 3<sup>bis</sup> si estingue il 16 settembre 2020.

<sup>1</sup> RS **830.31**

<sup>2</sup> RU **2020** 773 783 841 863 867 1059 1065 1101 1131 1137 1155 1199 1245 1249 1333  
1401 1501 1505 1585 1751 1815 1823 1835 2097 2099 2213

<sup>3</sup> RS **837.0**

<sup>4</sup> RS **818.101**

<sup>3bis</sup> Per le persone di cui all'articolo 2 capoverso 3<sup>ter</sup> il diritto all'indennità inizia il 1° giugno 2020 e si estingue il 16 settembre 2020.

*Art. 5 cpv. 4*

<sup>4</sup> L'indennità giornaliera delle persone di cui all'articolo 2 capoverso 3<sup>ter</sup> ammonta all'80 per cento del reddito soggetto all'AVS nel 2019.

II

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 17 marzo 2020<sup>5</sup>.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>5</sup> Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**)

## **Commento alla modifica di ordinanza del ...**

### **Art. 2 cpv 3<sup>ter</sup>**

*Cpv. 3<sup>ter</sup>*: questo nuovo capoverso tiene conto della situazione particolare delle persone che lavorano nel settore ricreativo e hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Questa nuova categoria di aventi diritto, che hanno lo statuto di salariati dal punto di vista delle assicurazioni sociali, non ha più diritto all'indennità per lavoro ridotto (ILR) dal 1° giugno 2020, dato che questa era stata accordata loro eccezionalmente fino al 31 maggio 2020. Tuttavia, il settore ricreativo continua a essere fortemente toccato dalla crisi del coronavirus, in particolare dal divieto di svolgere manifestazioni con oltre 1000 partecipanti. Mentre i lavoratori indipendenti colpiti da questo divieto continuano a ricevere l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, i titolari di imprese che hanno lo statuto di salariati non vi hanno diritto, pur trovandosi nella stessa situazione, il che è ingiustificato. Per il riconoscimento del diritto all'indennità è posto quale condizione supplementare il conseguimento di un reddito annuo soggetto all'AVS compreso tra 10 000 e 90 000 franchi nel 2019.

### **Art. 3 cpv. 3 e 3<sup>bis</sup>**

*Cpv. 3*: questa disposizione è modificata al fine di prolungare il diritto all'indennità di perdita di guadagno per i lavoratori direttamente e indirettamente colpiti dai provvedimenti adottati dal Consiglio federale per combattere il coronavirus. In seguito alla progressiva revoca di questi ultimi, il diritto all'indennità si è estinto per la maggior parte degli indipendenti (il 16 maggio o il 6 giugno), ma attualmente, a fine giugno 2020, numerose imprese continuano a subire l'impatto della crisi, il che rende necessario un prolungamento del versamento delle indennità. I pagamenti cessati il 16 maggio 2020 o successivamente devono dunque riprendere, senza interruzione, fino al 16 settembre 2020. La cerchia dei beneficiari definita all'articolo 2 capoversi 3 e 3<sup>bis</sup> non cambia: si tratta unicamente di prolungare il versamento delle indennità.

*Cpv. 3<sup>bis</sup>*: dato che l'estensione eccezionale del diritto all'ILR è scaduta il 31 maggio 2020, questa categoria di persone non può più beneficiarne. Il loro diritto all'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus può dunque iniziare dal 1° giugno 2020 ed estinguersi il 16 settembre 2020.

### **Art. 5 cpv. 4**

*Cpv. 4*: gli aventi diritto ricevono un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del loro reddito soggetto all'AVS nel 2019.